

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

GARAU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARAU. Io temo di non avere afferrato bene il concetto di quest'articolo, perchè, se il senso ne è quale io lo intendo, non si potrà più in pratica condannare alcuno per omicidio commesso all'atto della grassazione.

Infatti l'articolo della legge prescrive che si condannino il solo omicida; gli altri compagni, nel solo caso che avessero la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

Ora, nelle grassazioni, le quali si commettono generalmente di notte, nel gruppo di più persone e senza testimoni è quasi sempre impossibile averne la mano che ha colpito e molto più il provare che gli altri compagni hanno avuto scienza preventiva della deliberazione d'uccidere nell'uccisore.

Sicchè la conseguenza sarà che l'omicidio in atto di grassazione non sarà più punito; non nell'autore perchè difficile il provare chi ha ferito; non nei compagni perchè più difficile ancora provare con prova diretta che essi abbiano consentito all'uccisione.

L'omicidio pertanto rimarrà impunito quasi sempre, ed i grassatori non avranno più ritegno di sorta per togliere di mezzo il futuro denunciante.

L'attuale legislazione rendeva responsabili dell'omicidio, quando non si fosse scoperto l'autore, tutti i grassatori; perchè essendo concorsi armati si riteneva, per così dire, assentito da tutti l'omicidio in caso di resistenza; e che si dovesse a mera combinazione se piuttosto l'uno che l'altro avesse colpito. Richiedendo ora l'articolo, non un consentimento presunto sino a prova contraria, ma un consentimento diretto e pienamente giustificato, questo non si otterrà mai e i rei andranno per lo più impuniti; l'autore, perchè è quasi impossibile, per le ragioni anzidette, che sia riconosciuto; i complici, perchè il loro diretto assentimento è anche più difficile ad essere dal fisco giustificato. Appoggio perciò l'emendamento dell'onorevole D'Amore.

PRESIDENTE. La Commissione non avendo accettato l'emendamento dell'onorevole D'Amore domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto pertanto ai voti l'articolo 67 come fu concertato fra Ministero e Commissione. Ne do nuovamente lettura.

« Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato nuociono a coloro, tra gli autori o complici, che l'avevano la scienza nel momento della azione o della cooperazione costitutiva della loro reità. Quando le circostanze materiali mutano la

natura del reato o costituiscono per se medesime un reato diverso, non nuociono che a coloro tra i cooperatori che sono autori o complici di esse. »

(È approvato.)

« Capo IV. *Del concorso di più reati e di più pene.*

— Art. 68. § 1. Nel concorso di due crimini punibili con pene temporanee, si applica la pena più grave, aumentata entro i limiti relativamente determinati.

§ 2. Qualora il crimine sottoposto alla pena più grave meritasse il massimo di questa, ovvero il concorso fosse di più di due crimini, la pena può essere aumentata sino a cinque anni oltre il massimo.

§ 3. Se uno dei crimini è punito con l'ergastolo, sarà aumentato da uno a cinque anni il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'articolo 12 per l'ammissione al lavoro in comune. »

PANATTONI. Io non sono dello stesso avviso della Commissione, la quale vuole esasperare la pena, come si rileva dal paragrafo terzo di quest'articolo.

La Commissione vorrebbe, laddove più reati concorrono, ed uno di questi sia punibile con l'ergastolo, che la condizione del condannato all'ergastolo, qualunque si riveli poi la sua condotta avvenire, fosse, nel modo di trattamento, aggravata.

Questa proposta urta contro il principio generale che nelle pene massime tutte le pene inferiori debbono confondersi e vanno ad estinguersi.

D'altro lato credo che questa esasperazione sia in aperta contraddizione con il principio che ha potuto ispirare la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 12.

Già lo abbiamo deliberato. Dinanzi alla pena estrema, l'ergastolo, si volle lasciata una lontana speranza; si volle che l'avvenire inesorabile non si chiudesse dinanzi al possibile miglioramento degli istinti morali del condannato.

Si statui che allorquando la condotta del condannato lo consenta, egli sia sollevato dalla sofferenza dell'isolamento continuo, e sia ammesso al lavoro in comune.

Ora io dico: se voi sin da ora, *a priori*, e in modo tassativo, colà dove con altre concorre una condanna all'ergastolo, volete tolta od allontanata quella mitigazione di trattamento, che già decretaste a chi nel carcere onestamente si condurrà, voi precludete d'un tratto l'avvenire al condannato. E mentre avevate a lui aperta la speranza di vedere mitigata la propria sorte, di subito, qualunque sia per essere la sua futura condotta, questa speranza gli allontanate.

Ebbene, o signori, voi distruggete così i benefici concessi là, dove la pena si fece grado a grado moralizzatrice. Aprite, in una pena fatta uguale per la irrevocabilità della sua durata, una strana disugua-